

**Principali adempimenti in tema di costituzione della società
cooperativa:
la scelta del modello di riferimento: s.r.l. o
s.p.a.**

Dott. Gianguido Passoni – Commercialista in Torino


La costituzione di una cooperativa:


- Atto costitutivo e Statuto
- I regolamenti ex art. 2521
- le forme di pubblicità legale
- modello di regolamento mutualistico

La disciplina e i requisiti previsti dagli artt. 2512 e 2513 CC rappresentano un paradigma normativo rilevante non solo per l'individuazione delle condizioni di mutualità prevalente, ma anche per circoscrivere il concetto di scambio mutualistico;

 all'interno di essi occorre identificare la tipologia che vogliamo adottare.

Cominciando ad entrare nel merito:
occorre scegliere il modello societario di
riferimento:

 modello S.p.a.

 modello S.r.l.

La fase costitutiva di una società cooperativa dopo la riforma societaria appare decisamente più problematica rispetto al passato codice ereditato dal 1942 fino al 2003:

l'autonomia dei soci in fase di costituzione si è arricchita della scelta tra i modelli citati, ma della possibilità di scegliere varie norme attinte dai principi di spa e srl, purchè compatibili.

Riepilogando, la prima scelta da operare in sede di costituzione è quella relativa al tipo s.r.l. o s.p.a.

Scelta che in certi casi è facoltativa, in altri è obbligatoria

 Attenzione: in alcuni casi di legge speciale il legislatore non lascia scelta (esempio le cooperative bancarie e assicurative), per cui è d'obbligo il modello s.p.a.

Veniamo alle caratteristiche dei 2 modelli:
**è obbligatorio optare per il modello s.p.a.
quando:**

- ➔ numero di soci superiore a venti
- ➔ attivo di stato patrimoniale superiore a 1,438 milioni di euro (limite aggiornato nel 2024 con decreto interministeriale G.U. n. 245 del 18 ottobre 2024)

Veniamo alle caratteristiche dei 2 modelli:
**è obbligatorio optare per il modello s.r.l.
quando:**

 i soci (che devono essere persone fisiche
(per le coop agricole anche s.s.) sono compresi
tra i 3 gli 8;

Quindi:

se i soci sono più di 8 ma meno di 20 e l'attivo di stato patrimoniale non è superiore a 1,438 milioni di euro

 **sarà facoltà dei soci scegliere il modello**

n.b.: nel numero di soci si devono considerare solo i cooperatori e non i finanziatori;

Richiamo «storico»

*con la Legge 7 agosto 1997 n. 266 fu istituita la figura della **Piccola cooperativa***

Prevedeva la possibilità di costituire una società cooperativa quale forma semplificata di società cooperativa con un numero di soci minimo pari a 3 e un massimo pari a 8. univa gli aspetti caratteristici della società di persone, (basso numero di soci, basse spese di costituzione e modalità amministrative molto snelle) con quelli della società di capitali (responsabilità limitata), con quello della società cooperativa (scopo mutualistico)


Dispositivo dell'art. 2519 Codice Civile


1. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

2. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1,438 milioni di euro.

La formulazione infelice dell'art. 2519 vale a richiamare la disciplina delle s.p.a. come normativa di riferimento nel silenzio dell'autonomia statutaria, ma non legittima, ove si sia scelto il modello di s.r.l. , forme di ibridazione .

Ne consegue che:

 il tipo cooperativo è unico in quanto caratterizzato dalla causa mutualistica

 si distingue in due sottotipi (s.r.l. e s.p.a.) in cui troveranno applicazione solamente le rispettive discipline.

Compatibilità/1

la modifica profonda del vecchio art. 2516 CC sostituito con il nuovo art. 2519 «norme applicabili» apre alcune questioni di compatibilità:

il rimando è tutto alla norma della s.p.a.

Quindi il compito spettante in sede di costituzione è quello di passare al setaccio tutte le norme della spa e della srl per verificare quali siano compatibili.

Compatibilità/2

per il caso spa

➡ sono certamente **compatibili** l'art. 2330 (deposito atto costitutivo e iscrizione della società) l'art. 2331 e 2332 (nullità della società) entrambi espressamente richiamati dall'art. 2523

➡ sono **inapplicabili** l'art. 2326 (denominazione sociale), l'art. 2327 (ammontare minimo capitale sociale), l'art. 2328 (atto costitutivo), l'art. 2325 in tema di responsabilità (causa l'esistente norma cooperativa che ha eliminato la differenza tra coop a r.l. e a resp. illimitata).

La dottrina prevalente pare consentire l'applicazione degli artt. 2341 bis e ter in tema di patti parasociali.

Compatibilità/3

per il caso s.r.l. Sono tali e tante le norme oggetto di variabilità che si rimanda ad esempio statutario

Riepilogo caratteristiche principali:/1 (oltre a quelle dimensionali già descritte)

modello s.r.l. :

- non può fare ricorso al mercato dei capitali per quanto riguarda le partecipazioni al capitale di rischio, emissione di obbligazioni o altri strumenti di debito (deve ricorrere ad un intermediario vigilato) (*opinione prevalente in dottrina*)

Riepilogo caratteristiche principali:/2 (oltre a quelle dimensionali già descritte)

modello s.r.l. :

- schema societario semplificato e maggiormente influenzato da autonomia statutaria (attribuzione di privilegi patrimoniali o di specifici diritti amministrativi a singoli soci)

Riepilogo caratteristiche principali:/3 (oltre a quelle dimensionali già descritte)

modello s.r.l. :

- ciascun socio ha il potere di controllare la gestione e la documentazioni sociale

Riepilogo caratteristiche principali:/4 (oltre a quelle dimensionali già descritte)

modello s.p.a. :

-possibilità molto ampie di accesso al mercato dei capitali (e per questo sono soggette a regime legale più rigido).

Casi specifici: il passaggio da una forma all'altra

Nella cooperativa il tratto essenziale è la causa mutualistica e la diversa scelta deve essere intesa come migliore strumento per la sua realizzazione.

Il passaggio da una forma all'altra deve avvenire con le formalità previste per le variazioni Statutarie. Non si applica, pertanto, il diritto di recesso del socio a meno che non sia previsto nello Statuto stesso.

Casi specifici: l'uscita e l'entrata da una forma all'altra

art. 2522 CC comma 3

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Casi specifici:

conseguenze dell'art. 2522 CC comma 3

 Se in una cooperativa s.r.l. il numero dei soci scende sotto i 3 entro l'anno occorre ricostituire il numero minimo pena lo scioglimento.

 Se in una cooperativa s.r.l. il numero dei soci scende a meno di 9 non succede nulla;

 Se in una cooperativa s.p.a. il numero dei soci scende a meno di 9:

- se non ripristina il numero minimo (9) entro 1 anno,
 - a) si scioglie
 - b) oppure si trasforma in s.r.l.

Casi specifici: conseguenze dell'art. 2522 CC comma 3

Se una cooperativa s.r.l. il numero dei soci sale sopra i 20 o l'attivo patrimoniale superi la soglia di 1,438 Mln di euro:

 è opinione dominante in dottrina che essa non costituisca causa di scioglimento ma solo grave irregolarità;

 dovere dell'organo di controllo e dell'autorità di vigilanza di dover intervenire nelle forme e nelle modalità previste dalla legge per l'adeguamento statutario.

Rammentiamo che:

il contratto di società cooperativa è un contratto, a pena di nullità, in forma di atto pubblico con comunione di scopo, consensuale, plurilaterale, oneroso, sinallagmatico.

Si fa riferimento agli artt. 2329 per le s.p.a. e 2463 per le s.r.l. , necessitando l'intera sottoscrizione del capitale e le eventuali autorizzazioni amministrative.

La costituzione segue obbligatoriamente l'iter previsto per le spa e le srl con l'aggiunta voluta dalla L.99/2009 che ha riformulato l'art. 2511 CC (albo cooperative).

All'atto segue:

- Iscrizione registro imprese
- Iscrizione obbligatoria albo cooperative presso il MISE, oggi **Ministero delle imprese e del made in Italy**

attenzione agli adempimenti di aggiornamento della sezione dell'Albo in caso di modifica del requisito di mutualità prevalente.

- **Approfondimento su:**

Organi di controllo:

se la cooperativa applica il **modello delle società per azioni**, è sempre obbligatoria la revisione legale dei conti, che viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. (Art. 2409 bis).

Secondo l'art. 2543 CC il collegio sindacale è obbligatorio nei casi previsto dall'art. 2477 c .2 e 3. nonché se emette strumenti finanziari non partecipativi.

•Organi di controllo:

quindi

Sulla base dell'art. 2477 cc, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei parametri :

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (e non più 2 milioni come previsto dal Codice della crisi di impresa);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro (non più 2 milioni di euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (e non più 10 unità come precedentemente previsto).

o

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

è obbligatoria la nomina di un organo di controllo rappresentato dal collegio sindacale in forma collegiale.

Organi di controllo:

e ancora..

Se la cooperativa applica il **modello delle società per azioni**,

I sindaci del collegio sindacale possono esercitare anche il **controllo legale dei conti** in alternativa al revisore legale dei conti, se sono tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e se lo statuto non prevede diversamente.

Organi di controllo:

Se, diversamente, la cooperativa applica il modello delle **società a responsabilità limitata** l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, collegio sindacale o revisore legale, opera solo se previsto dallo statuto o al superamento dei parametri di cui all'**art 2477 c.c.**

Organi di controllo:

In tale ultima ipotesi la cooperativa può scegliere di nominare solo il **Collegio sindacale collegiale (o un Sindaco unico)** con funzioni di revisione legale dei conti, formato da sindaci iscritti all'albo dei revisori legali dei conti, oppure nominare un Collegio sindacale collegiale (o un Sindaco unico) senza funzioni di revisione legale dei conti e un revisore legale dei conti (o società di revisione).

Organi di controllo:

La **V Divisione della Direzione Enti cooperativi** del ministero delle Imprese (**Mimit**) ha diramato una **Nota** in tema di **Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative** sulla base delle indicazioni fornite dall'Alleanza delle Cooperative. Il chiarimento si è reso necessario all'indomani di una specifica richiesta rivolta alla Direzione da parte degli uffici dell'Alleanza

Organi di controllo:

Il ministero chiarisce che, **se la cooperativa adotta le norme SRL** e rientra nelle fattispecie descritte dall'art. 2477 del codice civile, deve provvedere alla **nomina di un organo di controllo** (anche in forma monocratica) o alternativamente di un **revisore**, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore. In proposito, la Nota conferma l'esistenza di un principio sia di alternatività della nomina (organo di controllo o revisore), sia di alternatività della funzione di controllo.

Organi di controllo:

In sostanza, le cooperative s.r.l. che, ai sensi dell'art. 2477 c.c., ricadono nell'obbligo di nomina, potranno optare in via alternativa: per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio) a cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci o il sindaco unico siano revisori legali); per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio), con conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione; per l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione.

Grazie per l'attenzione!